

RISK MANAGEMENT E BANCHE

Paola Ferretti
Università di Pisa

paola.ferretti@unipi.it

Le componenti del RC – la Lgd

- ▶ Perdita in caso di inadempienza (loss given default – Lgd). Tasso di perdita in caso di insolvenza, ossia la perdita subita su una certa esposizione in caso di default del cliente, in seguito all'impossibilità di recuperare, in via giudiziale o stragiudiziale, parte o l'intero ammontare dell'esposizione, aumentato degli interessi e dei costi accessori per il recupero. **PERDITA ECONOMICA!!!**
 - In caso di default, quale % del prestito andrà perduta??

Segue

- ▶ È il complemento a 1 del tasso di recupero
- ▶ Esempio: esposizione 1 milione; stima recupero: 600.000 (60%); LGD: 40%
- ▶ Si riferisce alla specifica operazione
- ▶ Influenzata da:
 - ▶ presenza di garanzie e/o forme di seniority /subordinazione del credito; tipo di contenzioso (giudiziale, stragiudiziale...); tempo ed efficacia di escussione (costo finanziario); politica della banca di recupero +/- efficace; andamento ciclo economico e livello dei tassi di interesse (per la determinazione del valore attuale dell'importo recuperato)

Segue – dal punto di vista della vigilanza...

- ▶ IRB base: griglia di valori che variano in funzione della garanzia reale (a partire da 45% per i prestiti non garantiti)
 - ▶ Esempio:
 - ▶ Immobile con valore del 140% del prestito, LGD: 35%
 - ▶ Immobile con valore inferiore al 140% del prestito e maggiore del 30%, LGD ridotta dal 45 al 35% in misura proporzionale
- ▶ IRB avanzato: griglia definita dalla banca

Le componenti del RC – la Ead

- Valore dell'esposizione al momento del default (exposure at default – Ead). Ammontare del prestito al momento dell'insolvenza di cui, presumibilmente, sarà recuperata una quota pari al tasso di recupero!!!
- Quale sarà l'importo del prestito al momento del default???
- EAD: utilizzato + $\%$ (accordato – utilizzato)
 - $\%$ del margine non utilizzato, ossia della quota non utilizzata che si ritiene venga usata dal debitore in corrispondenza del default
 - È pari a 75 nell'IRB base, è stimata nell'IRB avanzato

Segue

- ▶ Da cosa dipende?
 - ▶ Modalità di utilizzo e di restituzione del prestito
 - ▶ Gestione della banca e tipo del cliente riguardo alla tempestività di riduzione del limite

Le componenti del RC – la M

- Durata (maturity – M)
Esprime la scadenza residua dell'esposizione

Il concetto di default

- A partire da inizio 2021 le regole per l'identificazione di un credito come NPL sono state rese più stringenti: nuovi criteri armonizzati a livello europeo di individuazione delle esposizioni creditizie in **default**.
- Normativa complessa che definisce sia **condizioni oggettive e soggettive**, affinché un debitore possa considerarsi in *default*, sia **soglie di rilevanza** il cui superamento rende effettivo lo *status* definito dalle prime.
 - *Default* oggettivo – c.d. *past due* – se il debitore è in arretrato di oltre 90 gg rispetto a un'esposizione creditizia (capitale, interessi ed eventuali commissioni),
 - *Default* soggettivo – *unlikely to pay* o inadempienza probabile – qualora l'intermediario giudichi improbabile che il debitore riesca ad adempiere integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza procedere all'escussione delle garanzie che assistono il credito.
 - Stabilita la sussistenza di una condizione di *past due*, questa rileverà se superiore a certe *soglie di rilevanza* - uniformi per l'intero territorio UE – distinte in ragione della natura della controparte (clientela *retail*, a cui sono equiparate le PMI, e clientela *non retail*).

segue

- Riviste dunque le soglie di rilevanza delle esposizioni scadute, ossia il criterio in base al quale lo scaduto va considerato "materiale" ai fini della classificazione come NPL.
 - La soglia **relativa**, data dal rapporto tra gli importi scaduti e il totale dell'esposizioni verso il medesimo debitore, si abbassa notevolmente, dal 5 all'1%.
 - Esiste poi una soglia **assoluta** (100 euro per le esposizioni del gruppo verso il medesimo debitore retail e 500 euro per le esposizioni verso altri soggetti).
- *L'ammontare scaduto sarà considerato "materiale" quando entrambe le soglie (assoluta e relativa) sono superate per 90 gg consecutivi.*

A questo si lega la classificazione del credito in funzione della sua qualità

- **Sofferenze:** esposizioni vs un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese
- **Inadempienze probabili:** esposizioni per cui la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni
- **Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:** esposizioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni.
 - Possono riferirsi al singolo debitore (es: se a un debitore fanno capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato), oppure - per le sole esposizioni retail - alla singola transazione

segue

- **Esposizioni oggetto di concessione (forborne exposure):** esposizioni soggette a una modifica delle condizioni contrattuali, oppure rifinanziate in parte o totalmente, per tenere conto delle difficoltà finanziarie del debitore.
- Distinte in:
 1. esposizioni oggetto di concessioni **deteriorate** (corrispondenti alle “Non-performing exposures with forbearance measures”): rappresentano un dettaglio, a seconda dei casi, di una delle tre esposizioni viste prima.
 - Per questo motivo, non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate
 2. Altre esposizioni oggetto di concessioni, che corrispondono alle “Forborne performing exposures”, riferite ai prestiti (in bonis) a clientela in situazione di fragilità per i quali non sussistono le condizioni per una classificazione tra le esposizioni deteriorate

Anche per il RC la riforma....

- Processo di revisione **dell'approccio standardizzato**, collocato nell'ambito del più ampio progetto di rifinalizzazione di Basilea 3. L'avvio di tale percorso di riforma è coinciso con la pubblicazione di un primo documento del Comitato di Basilea (2014), con il quale veniva proposto di modificare la metodologia standard riducendo la dipendenza dai rating esterni, incrementando la risk sensitivity della metodologia e accrescendo la capacità comparativa rispetto ai modelli basati sui rating interni. L'orientamento era di sostituire i rating esterni con alcuni driver di rischio, che nel caso delle esposizioni nei confronti delle imprese venivano identificati con i ricavi e il grado di indebitamento.
- La consultazione non ha tuttavia riscontrato pieno consenso ed è dunque proseguita con la pubblicazione di un secondo documento (2015), con il quale la rivisitazione dell'approccio standardizzato è stata collocata nel contesto di più ampia riforma del framework regolamentare, tesa a meglio assicurare il bilanciamento tra semplicità e sensibilità al rischio delle metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali e a promuovere la comparabilità tra banche dello stesso sistema e tra giurisdizioni, agendo in particolare sul contenimento della variabilità degli RWA.